

La Mediazione è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria finalizzata alla definizione stragiudiziale di controversie civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili.

Essa si distingue in

A)

OBBLIGATORIA

B)

DELEGATA DAL GIUDICE

C)

DEMANDATA DAL GIUDICE

D)

SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA

E)

VOLONTARIA

§§§

A)

OBBLIGATORIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 **la mediazione obbligatoria** (la quale non è soggetta a sospensione feriale *ndr*) costituisce condizione di procedibilità, ogni qual volta si voglia esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di:

§§

Condominio

FAQ: In caso di fallimento della procedura di mediazione il termine di decadenza ex art. 1137 c.c. inizia a decorrere “ex novo”?

Sappiamo che nel giudizio di impugnazione delle delibere condominiali l'istanza di mediazione obbligatoria interrompe il termine di decadenza indicato dall'art. 1137 c.c.

Si ritiene che detto termine inizi a decorrere “ex novo” e per l'intera durata a partire dal deposito del verbale negativo di mediazione presso la segreteria dell'organismo dinanzi al quale la procedura si è svolta.

*

FAQ: L'efficacia impeditiva del termine di decadenza, derivante dalla comunicazione della domanda di mediazione all'amministratore, si estende *sine die*?

Si evidenzia sul punto come taluna giurisprudenza ritenga che tale effetto impeditivo sia circoscritto temporalmente alla durata massima del procedimento di mediazione obbligatoria stabilita *ex lege*, decorsa la quale dovrà comunque essere impugnata giudizialmente la delibera condominiale contestata, anche se è ancora pendente il procedimento di mediazione.

Se dunque la mediazione non si conclude entro il termine previsto *ex lege* in ordine alla durata della mediazione, l'azione giudiziaria dovrà comunque intrapresa nei successivi 30 giorni, pena la declaratoria di inammissibilità della domanda stessa: l'effetto sospensivo infatti non può essere protratto indefinitamente, poiché l'obiettivo della mediazione è la rapida risoluzione delle controversie.

Altra giurisprudenza, sempre di merito, ritiene invece che la volontà delle parti debba ritenersi prevalente e dunque possa portare anche ad una proroga della mediazione oltre il termine semestrale.

*

FAQ: Nelle controversie promosse dal Condominio nei confronti dell'ex amministratore la mediazione costituisce condizione di procedibilità della futura azione giudiziale?

Si ritiene di dover rispondere affermativamente, qualora il Condominio voglia promuovere nei confronti dell'ex amministratore un'azione di responsabilità, anche se taluna giurisprudenza sempre di merito si è pronunciata in senso contrario.

La risposta dovrà invece essere negativa, qualora il Condominio voglia promuovere nei confronti dell'amministratore un'azione di revoca, trattandosi di volontaria giurisdizione e non di azione giudiziale.

*

FAQ: Quale deve essere il contenuto minimo della domanda di mediazione avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera condominiale?

La domanda di mediazione, al fine di produrre i suoi effetti giuridici, deve necessariamente includere la puntuale individuazione della delibera oggetto di contestazione, l'esplicita formulazione della domanda giudiziale (declaratoria di nullità o annullamento) da promuoversi in caso di esito negativo della mediazione e una concisa esposizione dei motivi di impugnazione.

Questo comporta, tra l'altro, che l'effetto di sospensione o interruzione del termine di decadenza per impugnare una delibera assembleare sia strettamente limitato alle pretese specifiche che sono state indicate e contestate nella domanda di mediazione stessa, unitamente ai precisi motivi di annullabilità che sono stati in quella sede evidenziati.

*

FAQ: Decade il condomino che non abbia tempestivamente comunicato al Condominio di aver avviato la mediazione?

Risponde affermativamente la giurisprudenza di merito, che ritiene inammissibile il ricorso con cui un condomino ha impugnato una delibera assembleare qualora non abbia provveduto a comunicare l'avvio della mediazione, adempimento che avrebbe impedito la decadenza dal termine dell'impugnazione.

*

FAQ: E' necessario esperire la mediazione obbligatoria se tra appaltatore e condominio sorge una controversia per il mancato pagamento dei lavori?

Risponde affermativamente la giurisprudenza di merito, che ritiene che l'azione promossa dall'appaltatore nei confronti del condomino che si è reso inadempiente nel pagamento della quota relativa ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel fabbricato condominiale sia soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria, in quanto la controversia è insorta in materia condominiale.

§§

Diritti reali

Enfiteusi

FAQ: Su chi grava il tentativo di mediazione nell'enfiteusi?

Sull'enfiteuta.

*

Usucapione

FAQ: Quando è opponibile l'accordo volto ad accertare in mediazione l'usucapione?

L'accertamento dell'usucapione raggiunto tramite un accordo di mediazione e reso pubblico con la trascrizione prevista dall'articolo 2643, numero 12-bis cc, produce gli effetti pieni di opponibilità ai

terzi sanciti dall'articolo 2644 del medesimo codice solo se viene rispettata la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari.

Al contrario, qualora il cedente nell'accordo di mediazione non risulti essere il titolare legittimo del bene in base a un titolo regolarmente trascritto, oppure se non partecipano all'accordo tutti coloro che figurano come proprietari del bene usucapito in base a titoli trascritti, l'accordo di mediazione avrà unicamente un effetto prenotativo, in conformità con l'articolo 2650, secondo comma, cc.

In sostanza, la piena efficacia dell'accordo di mediazione sull'usucapione è subordinata alla regolarità e completezza delle trascrizioni precedenti nei registri immobiliari.

*

Azione revocatoria ordinaria

FAQ: L'azione revocatoria ordinaria è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria?

Risponde negativamente la giurisprudenza di merito.

§§

Divisione

FAQ: Il verbale di mediazione nel quale le parti raggiungono un accordo in ordine all'assegnazione dei lotti deve contenere i dati catastali degli immobili assegnati?

Risponde affermativamente la giurisprudenza.

§§

Successioni ereditarie

FAQ: In caso di mancato esperimento del procedimento di mediazione nel corso del giudizio di primo grado senza che nessuna delle parti lo abbia eccepito entro la prima udienza, può il giudice d'appello disporla comunque?

La Cassazione ha ritenuto che in questo caso il giudice d'appello non sia più obbligato ad inviare le parti in mediazione, ma possa discrezionalmente farlo ove lo ritenga opportuno.

§§

Locazione

FAQ: Prima di agire ex art. 447 bis al fine di far valere una occupazione *sine titulo* occorre promuovere un procedimento di mediazione?

Si ritiene che, nell'ambito di detto giudizio, la mediazione non costituisca condizione di procedibilità e dunque non sia obbligatoria.

§§

Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria

FAQ: Quali danni da responsabilità medica e sanitaria possono essere chiesti in mediazione?

I danni possono essere di natura patrimoniale e non patrimoniale.

Quanto ai danni di natura patrimoniale, essi si distinguono in:

- . *danno emergente*, ovvero sia tutte le spese che il paziente ha dovuto affrontare al momento della liquidazione del danno collegate all'evento di malasanità;
- . *lucro cessante*, ovvero sia la perdita di guadagno che il paziente subirà in futuro a causa dell'impossibilità (totale o parziale) di svolgere la propria attività lavorativa come prima: si parla in questo caso di perdita della capacità lavorativa generica e specifica.

Quanto ai danni di natura non patrimoniale, essi ricomprendono:

- . *il danno biologico*, ovvero sia la lesione dell'integrità psico-fisica del paziente;
- . *il danno morale*, ovvero sia la sofferenza interiore, il dolore ed il turbamento psichico che l'evento dannoso ha prodotto sul paziente;
- . *il danno esistenziale*, ovvero sia il peggioramento significativo delle abitudini di vita e delle relazioni sociali del paziente;
- . *la perdita del rapporto parentale*, da liquidarsi a favore dei famigliari del paziente deceduto o gravemente leso.

§§

Contratti assicurativi

FAQ: Nelle controversie relative al contratto di brokeraggio assicurativo la mediazione è obbligatoria?

Risponde negativamente la giurisprudenza di merito, dal momento che il brokeraggio assicurativo non è un contratto di assicurazione.

§§

Contratti bancari e finanziari

FAQ: Occorre promuovere un procedimento di mediazione nell'ambito di una controversia avente ad oggetto un contratto di leasing?

Risponde affermativamente la giurisprudenza di merito, essendo il contratto di leasing equiparato ad un contratto finanziario.

§§

Società di persone

Società semplice

FAQ: Quali le liti da risolvere in mediazione?

Le controversie risolubili in mediazione possono riguardare:

- . conflitti tra soci, quali disaccordi sulla gestione della società, contestazioni in merito alla distribuzione degli utili, questioni relative all'ingresso o recesso di un socio;
- . in caso di scioglimento della società e successiva liquidazione tra i soci, divergenze sui criteri di liquidazione o contrasti sulla nomina o l'operato del liquidatore e sulla divisione dei beni sociali;
- . contenziosi tra ex soci e società relative a rivendicazioni economiche post recesso o esclusione o pretese patrimoniali o contestazioni su obblighi residui;
- . controversie con i terzi in relazione a inadempimenti contrattuali o richieste risarcitorie derivanti da attività svolte dalla società.

*

Società in nome collettivo

FAQ: Quali le liti da risolvere in mediazione?

Il tessuto relazionale all'interno di una società in nome collettivo può essere fonte di diverse controversie tra i soci.

Queste possono riguardare le modalità di gestione, le decisioni strategiche, la ripartizione di compiti e responsabilità, la nomina e la revoca degli amministratori.

Anche le modalità di partecipazione agli utili e alle perdite possono generare dispute, soprattutto in assenza di chiare pattuizioni nel contratto sociale o in caso di interpretazioni divergenti.

Ulteriori motivi di conflitto possono emergere in relazione all'esercizio del diritto di controllo da parte dei soci non amministratori, all'obbligo di non concorrenza, o all'esclusione o recesso di un socio, con particolare riferimento alla valutazione della quota e alle modalità di liquidazione.

Le controversie possono poi riguardare i soci individualmente considerati e la società nel suo complesso.

Un ambito tipico riguarda il rimborso di spese sostenute dai soci per conto della società, la richiesta di compensi aggiuntivi per attività svolte al di fuori degli ordinari obblighi sociali, o contestazioni relative a finanziamenti o prestiti erogati dai soci alla snc.

Possono sorgere dispute anche in merito all'utilizzo di beni sociali per fini personali o, viceversa, all'utilizzo di beni personali per l'attività sociale senza un adeguato riconoscimento.

Da ultimo, possono essere portate in mediazione le controversie aventi ad oggetto richieste di risarcimento danni, comprese quelle ricollegabili a specifiche condotte gestionali.

*

Società in accomandita semplice

FAQ: Quali le liti da risolvere in mediazione?

Le liti possono riguardare la natura, il valore e i tempi dei conferimenti promessi o eseguiti dai soci, le decisioni relative alla gestione ordinaria e straordinaria dell'attività sociale.

La distinzione tra soci accomandatari (amministratori) e soci accomandanti (privi di potere amministrativo), poi, può generare tensioni se i secondi si sentono esclusi dalle decisioni importanti o se si contesta l'operato di chi amministra.

I criteri di ripartizione degli utili e delle perdite sono spesso stabiliti nel contratto sociale.

Tuttavia, possono sorgere contestazioni sull'interpretazione di tali criteri, sulla decisione di non distribuire gli utili (ad esempio, per reinvestirli), o sulla modalità di copertura delle perdite.

Anche la decisione di sciogliere la società e le successive fasi di liquidazione possono essere particolarmente conflittuali.

Possono, da ultimo, sorgere dispute sulle cause di scioglimento, sulle modalità di nomina del liquidatore, sulla valutazione degli attivi e dei passivi, sui criteri di ripartizione del residuo attivo tra i soci e sulla gestione delle eventuali passività residue.

§§

Le altre materie per le quali mediazione costituisce condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 sono:

Patti di famiglia, Comodato, Affitto di aziende, Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, Associazione in partecipazione, Consorzio, Franchising, Opera, Rete, Somministrazione, Subfornitura.

§§§

B)

DELEGATA DAL GIUDICE

Nell'ambito delle controversie per le quali la legge prevede la mediazione obbligatoria è possibile che, ove non esperita o nelle ipotesi di cui infra, il Giudice ordini alle parti di esperire la mediazione, rinviando il giudizio ad una udienza successiva a tale tentativo: si parla in questo caso di **mediazione delegata**.

Sul punto, particolare importanza assume l'art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010, a mente del quale:

Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;*
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;*
- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;*
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;*
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;*
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;*
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;*
- h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.*

§§

Procedimenti di ingiunzione

FAQ: A seguito della pronuncia giudiziale sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, su chi grava l'onere di promuovere la domanda di mediazione?

A tale domanda, su cui la giurisprudenza ha lungamente dibattuto, ha finalmente dato risposta il d. lgs. 28/2010 novellato, il cui art. 5 bis così recita:

Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

La giurisprudenza di merito ritiene in ogni caso che la mediazione possa essere proposta anche dall'opponente.

*

FAQ: La presentazione di una domanda di mediazione interrompe il termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo?

Risponde negativamente la giurisprudenza.

Occorre dunque, al fine di evitarne il passaggio in giudicato, opporre tempestivamente il decreto ingiuntivo concesso, a prescindere dal fatto che sia stato promosso un procedimento di mediazione.

*

FAQ: Nell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc su chi grava l'onere di promuovere la domanda di mediazione?

Taluna giurisprudenza di merito ritiene che, contrariamente a quanto avviene nel caso di opposizione tempestiva, nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. l'onere gravi sull'opponente.

§§

Procedimenti di convalida di licenza o sfratto

FAQ: Nel caso in cui il Giudice disponga il mutamento del rito ex art. 667 cpc, su chi grava l'onere di promuovere la domanda di mediazione?

Si ritiene spetti al locatore intimante, il quale, così facendo, evita che la propria azione venga dichiarata improcedibile.

*

FAQ: L'ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc sopravvive qualora la procedura di sfratto venga dichiarata improcedibile per mancato esperimento della mediazione?

Risponde affermativamente la giurisprudenza di merito, sul presupposto che tale provvedimento, pur non avendo natura di giudicato sostanziale, non ha neppure natura cautelare, né strumentale rispetto alla decisione definitiva di merito.

§§

**Procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
di cui all'articolo 696-bis cpc**

FAQ: E' ammissibile il procedimento ex art. 669-bis cpc qualora la questione richieda la soluzione di questioni complesse?

La giurisprudenza di merito ritiene che in questo caso la conciliazione ex art. 696 bis cpc sia preclusa.

§§

Procedimenti cautelari

FAQ: Per i procedimenti cautelari è previsto l'obbligo della mediazione?

Risponde negativamente la giurisprudenza, in ossequio tra l'altro a quanto prevede l'art. 5, comma cinque, del d. Lgs. 28/2010: *Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.*

§§§

C)

DEMANDATA DAL GIUDICE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 quater l. lgs. 28/2010 è **demandata la mediazione** che il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, può disporre con ordinanza motivata.

FAQ: La mediazione demandata deve coinvolgere tutte le parti del giudizio?

Risponde affermativamente la giurisprudenza di merito, secondo la quale la mediazione demandata impone il coinvolgimento di tutte le parti del processo, inclusi i terzi chiamati in manleva.

L'omessa citazione di un solo litisconsorte rende quindi il tentativo invalido, determinando l'improcedibilità definitiva della domanda.

§§§

D)

SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA

Laddove il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo di un ente pubblico o privato preveda una clausola di mediazione, il suo esperimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale

FAQ: Cosa accade alla domanda giudiziale se la parte onerata non rispetta la clausola contrattuale che prevede la preventiva mediazione.

La domanda giudiziale viene dichiarata improcedibile.

§§§

E)

VOLONTARIA o FACOLTATIVA

Essa viene promossa su libera iniziativa di parte per ogni controversi avente ad oggetto diritti disponibile, non ricompresa tra quelle per la quali la mediazione è obbligatoria ex lege.

FAQ: Si applica alla mediazione volontaria l'art. 8, secondo comma, del d.lgs 28/2010

Nel ricordare come detta norma preveda che *Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta*, risponde negativamente taluna giurisprudenza di merito.

Altra giurisprudenza sempre di merito, nel pronunciarsi in ordine ad una controversia in tema di azione di reintegra, ritiene di contro che la comunicazione alle altre parti della richiesta di mediazione facoltativa, così come quella obbligatoria, ha gli stessi effetti sulla prescrizione della domanda giudiziale e impedisce la decadenza una sola volta.

*

FAQ: Sono rimborsabili le spese se la mediazione è volontaria.

Risponde negativamente la giurisprudenza di merito.

SUL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010, che si occupa del procedimento di mediazione, al comma 1 prevede che la domanda di mediazione e le informazioni relative alla procedura di

mediazione siano comunicate “alle parti” a cura dell’Organismo di Mediazione **con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione.**

§§

FAQ: Se l’invito alla mediazione viene inviato al legale munito di procura alle liti la domanda può essere dichiarata improcedibile?

La questione è controversa.

A favore: Per Trib. Roma sentenza n. 7558/2024 in tema di mediazione obbligatoria, l’invito alla mediazione notificato **al difensore costituito in giudizio è valido e idoneo** ad assicurare l’instaurazione del contraddittorio, attesa la natura non formalistica del procedimento di mediazione e stante il dettato dell’art.8 D.lgs.28/2010 in cui la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione anche a cura di parte istante.

Contraria: Trib. Catania sentenza n. 3463/2024, **l’istanza di mediazione notificata tramite PEC al difensore costituito, anziché alla parte personalmente, è invalida e rende la domanda giudiziale improcedibile**, poiché la normativa non prevede tale modalità per la comunicazione della domanda e del primo incontro ma alla parte personalmente.

Sempre favorevole, la Corte d’Appello di Napoli sentenza n. 586/2024: **l’invito alla mediazione notificato al solo difensore costituito in giudizio è valido, sebbene sia preferibile trasmetterlo direttamente alla parte.**

L’invito all’avvocato costituito, pur non ideale, soddisfa l’obiettivo di informare la parte, consentendole di partecipare all’incontro con il proprio difensore. La normativa, infatti, non distingue espressamente tra mediazione *ante causam* e demandata dal giudice. Se la mediazione si svolge durante un processo pendente, è logico ritenere valida la notifica al procuratore, poiché l’avvocato ha l’obbligo professionale di informare la parte. Una lettura formalistica, che richieda esclusivamente la notifica diretta alla parte, risulterebbe eccessiva e inutile.

La comunicazione al difensore costituito è quindi sufficiente ai fini della regolarità della procedura di mediazione.

§§

FAQ la Mancata partecipazione alla mediazione cosa comporta? La mediazione deve essere esperita in maniera effettiva?

Ricordiamo l'articolo di riferimento.

Ai sensi dell'**art 12 bis D. lgs. 28/2010** La mancata partecipazione, può essere valutata dal giudice per desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'**art. 116 comma 2 c.p.c.** Se la mediazione è **condizione di procedibilità**, il giudice deve condannare la parte costituita che non ha partecipato alla mediazione, versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Sempre nel caso di **mediazione obbligatoria**, e solo su domanda della controparte, il giudice può condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

In linea di massima, l'orientamento maggioritario opta **per l'effettiva partecipazione**.

Pronunce sulle **SANZIONI** per la **MANCATA PARTECIPAZIONE**:

Tribunale Torino sentenza n. 2181/2025 nel caso di una mediazione obbligatoria, una delle parti aveva giustificato la mancata comparizione in mediazione sulla base dell'età avanzata e della condizione di malattia, ma il **Tribunale non ha ritenuto giustificata l'assenza**, perché le condizioni di salute non erano documentate e perché sarebbe comunque bastata quantomeno la partecipazione del difensore con apposita procura per evitare di incorrere nell'assenza. "La sanzione" al pagamento della somma verso l'erario, precisa la sentenza *"discende dalla mera condotta consistita nella mancata partecipazione alla mediazione, a prescindere dalla soccombenza"*.

Tribunale Arezzo sentenza n. 1051/2024 dove per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria è stata emessa sia la condanna al pagamento all'erario del doppio del contributo unificato, che quella alla refusione alla controparte di una somma equitativamente determinata in 500 Euro.

Anche Tribunale di Palermo Sentenza 4942 del 15/10/2024.

Importante principio che deriva da una precisazione sull'applicabilità delle sanzioni **dell'art. 12 bis D.lgs. 28/2010** arriva dal:

Tribunale di Trani sentenza n. 651/2025 che afferma come la citata norma rappresenti la puntuale applicazione del **principio** per cui la mediazione, quale condizione di procedibilità, *"viene*

*considerata **un vero e proprio dovere imposto dalla legge** su ciascuna parte nei confronti dell'altra ed altresì nei confronti dello Stato".*

Nel caso concreto, deciso dal Tribunale di Trani, è stato condannato alla sanzione verso lo Stato un **amministratore di condominio** che non aveva partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, comportando il fallimento della possibilità conciliativa. La stessa sentenza non condanna invece l'amministratore alle spese verso la controparte, nonostante la richiesta esplicita formulata in tal senso, perché non vi era stata all'esito del giudizio una soccombenza piena del Condominio, ma solo parziale.

SULL'IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA (per mancata partecipazione alla mediazione, sul punto contrastanti orientamenti giurisprudenziali):

Tribunale di Tivoli sentenza n. 25/2025 ha dichiarato in sentenza (in materia successoria) l'improcedibilità della domanda per mancata partecipazione della parte istante alla procedura di **mediazione delegata** perché era da intendersi "*quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo e non già l'avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione*". Ribadendo il concetto che la **mediazione deve intendersi effettiva**.

Anche *Trib Napoli nord sentenza n. 4452/2023* distinguendo la sanzione dell'improcedibilità della domanda giudiziale nel caso di mancata attivazione della procedura di mediazione (o mancata partecipazione al primo incontro), con applicazione della sanzione pecuniaria e valutazione della condotta delle parti (art. 116 cpc) nel caso in cui le parti non partecipino ai successivi incontri senza giustificato motivo.

§§

FAQ Nel caso di mancata partecipazione personale della parte vi è la possibilità di dare procura sostanziale al proprio avvocato (non solo *ad litem*), ma questi può a sua volta farsi sostituire da altro legale con una semplice delega? E' ammissibile o no la sub-delega?

Il **principio** che emerge dalla giurisprudenza di merito è che “*delegatus non potest delegare*”, nel senso che, in linea generale, non è ammessa la sub delega poiché il sub-delegato non sarebbe munito “*di adeguati poteri*”.

Si cita in proposito la sentenza Tribunale di Catania n. 62/2025 in cui l’opponente deduceva l’irritualità del procedimento di mediazione ed eccepiva l’improcedibilità della domanda ingiuntiva (perché all’incontro di mediazione non aveva partecipato la parte personalmente e neppure il legale munito di procura sostanziale ma solo un (altro) legale munito di delega dell’avvocato), il Giudice accogliendo l’eccezione di improcedibilità della domanda ingiuntiva, così motivava: “... *Nel caso di specie dal verbale di mediazione risultava invece che davanti al mediatore fosse presente in sostituzione della parte , un rappresentante l’avv. Omissis su mera delega del dominus, e quindi non munito di adeguati poteri...*”. E così concludeva: “*La parte che non compare personalmente davanti al mediatore può delegare il proprio avvocato purchè dietro conferimento di procura sostanziale, tuttavia il difensore non può delegare a sua volta i poteri ricevuti in favore di un terzo in base al principio delegatus non potest delegare.*”.

Così anche Tribunale di Milano n. 7261/2024.

§§

FAQ La parte decide di delegare (con procura sostanziale) un terzo e/o il proprio legale; quali poteri deve contenere la delega/procura?

Interessante sentenza del Tribunale di Pavia n. 490/2025 che giunge al principio che “*Il delegato della parte deve poter decidere e **negoziare in autonomia** sulla composizione della controversia in mediazione*” Diversamente la mediazione si ritiene non esperita con conseguente mancata partecipazione e improcedibilità della domanda (seguiva la condanna alle spese e la sanzione del pagamento del doppio del C.u.).

Il Giudice in sintesi così motivava: “...*nella mediazione obbligatoria, il delegato della parte deve avere il **potere di negoziare e decidere autonomamente sulla transazione**, non solo di discutere senza poter concludere accordi, diventando un mero tramite di decisioni altrui*”. E ancora: “*La limitatezza dei poteri del rappresentante rendono inutili i tempi e i rinvii della mediazione, poiché i poteri necessari devono essere conferiti pienamente prima dell’incontro con il mediatore. Di*

conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e ha revocato il decreto stesso, non essendo stata validamente esperita la condizione di procedibilità costituita dalla mediazione. La mancata eccezione sulla validità della partecipazione alla mediazione durante il procedimento di mediazione non ha sanato l'improcedibilità, in quanto è responsabilità della parte dotarsi tempestivamente di un delegato con i poteri adeguati."

§§

FAQ La mediazione volontaria interrompe i termini decadenziali o di prescrizione?

La risposta è negativa.

Si cita a tal proposito Tribunale di Lagonegro del 2025 che avallerebbe il **principio** che "la dilazione dei termini darebbe **rimessa alla mera volontà delle parti e non invece ad un obbligo di legge** a detrimento evidentemente dei diritti della controparte a vedere cristallizzata la stabilità dei rapporti giuridici".

Così motivata: "*Infatti, la comunicazione alla controparte di una domanda di mediazione volontaria non è idonea ad interrompere il termine di prescrizione o a impedire quello di decadenza, applicandosi la disposizione di cui all'articolo 8, comma secondo, del Dlgs n. 28/2010, esclusivamente alla sola mediazione obbligatoria in ragione della sua stessa "ratio": invero, laddove la legge impone, a pena di improcedibilità, il procedimento di mediazione, il legislatore ha previsto che tale obbligo non possa pregiudicare le parti facendo comunque decorrere e maturare i termini di prescrizione e decadenza.*

*Diversamente, al di fuori di tale ipotesi, la scelta di una parte di avviare comunque il procedimento di mediazione volontaria non può estendere i termini di prescrizione e decadenza, in quanto, avallando siffatta interpretazione, la dilatazione dei termini medesimi sarebbe rimessa alla **mera volontà delle parti e non, invece, a un obbligo di legge**, a detrimento evidentemente dei diritti della controparte a vedere cristallizzata la stabilità dei rapporti giuridici (ex multis, Tribunale sez. IV - Milano, 16/04/2025, n. 39527).*

Alla luce di quanto sopra specificato va dichiarata la tardività della domanda con l'accoglimento della eccezione preliminare di decadenza."